

Codice A1614A

D.D. 12 settembre 2022, n. 484

Disposizioni sul termine del procedimento di cui all'art. 2, co. 8, dell'Allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 502/A1614A/2021 del 3 agosto 2021. Modifica del termine per l'acquisizione a sistema del verbale della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui alla l.r. 63/78, in attuazione della D.G.R. n. 52 - 5627 del 12 settembre 2022.



ATTO DD 484/A1614A/2022

DEL 12/09/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste**

OGGETTO: Disposizioni sul termine del procedimento di cui all'art. 2, co. 8, dell'Allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 502/A1614A/2021 del 3 agosto 2021. Modifica del termine per l'acquisizione a sistema del verbale della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui alla l.r. 63/78, in attuazione della D.G.R. n. 52 - 5627 del 12 settembre 2022.

Premesso che:

- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), all'articolo 4, dispone la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni o alle associazioni di raccoglitori che li conducano, a titolo di proprietà o di affitto, per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni, demandando alla Giunta regionale la definizione dell'importo massimo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, le modalità per la concessione dell'indennità nonché i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti;

- con propria Deliberazione 30 luglio 2021, n. 5 – 3168, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 16/2008, a parziale modifica della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 – 13189 ed in sostituzione dei suoi allegati, come modificata dalla D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35 – 4916, in particolare le nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della medesima legge regionale 16/2008, contenute nell'allegato 1 alla stessa deliberazione, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2020, n. 5 – 3189;

- le suddette nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della legge regionale 16/2008 fissano in 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito nel bando, il tempo utile per l'espletamento dell'istruttoria da parte della competente Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e per l'inserimento a sistema informatizzato delle risultanze istruttorie;

- con D.D. n. 502/A1614A/2021 del 3 agosto 2021 è stato approvato l'avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, approvato con D.G.R. 22 dicembre 2020, n. 5 – 2643, e della D.G.R. 8 febbraio 20210, n. 5 – 13189 come modificata con D.G.R. n. 5 – 3168 del 30 luglio 2021, fissando il termine per la presentazione delle domande al 10 dicembre 2021;

- con D.D. n. 317/A1614A/2021 del 30 giugno 2022, in riscontro alle richieste di proroga pervenute al Settore Foreste da parte di alcuni comuni e associazioni di cercatori di tartufi, il termine per la presentazione delle domande è stato da ultimo prorogato al 15 luglio 2022 determinando, di conseguenza, il termine per la conclusione delle istruttorie da parte dei comuni il giorno 13 settembre 2022.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti;

vista la D.G.R. n. 52 - 5627 del 12 settembre 2022 recante "Legge regionale 16/2008, articolo 4 (Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno). Disposizioni sul termine del procedimento di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 502/A1614A/2021 del 3 agosto 2021";

dato atto che la deliberazione sopra citata, stante la natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento:

1. dispone, con esclusivo riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 502/A1614A/2021 del 3 agosto 2021, come da ultimo modificata con D.D. n. 317/A1614A del 30 giugno 2022, è di 90 giorni, anziché di 60 giorni, il termine di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618, come di seguito esplicitato:

"Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento";

2. demanda alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

3. dà atto che il provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Considerata la necessità di provvedere, in attuazione della già citata D.G.R. n. 52 - 5627 del 12 settembre 2022, a modificare il terzo capoverso del paragrafo 7 "Istruttoria e procedure di controllo del rispetto degli impegni" dell'"Avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità

per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale”, approvato con D.D. n. 502/A1614A/2021 del 3 agosto 2021, come da ultimo modificata con D.D. n. 317/A1614A/2022 del 30 giugno 2022, come di seguito esplicitato:

“Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”;

preso atto che tale termine trova pertanto scadenza in data 13 ottobre 2022;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla DGR n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

determina

di modificare, in attuazione della D.G.R. n. 52 - 5627 del 12 settembre 2022, il terzo capoverso del paragrafo 7 “Istruttoria e procedure di controllo del rispetto degli impegni” dell’“Avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale”, approvato con D.D. n. 502/A1614A/2021 del 3 agosto 2021, come da ultimo modificata con D.D. n. 317/A1614A/2022 del 30 giugno 2022, come di seguito esplicitato:

“Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”.

Il termine per l’acquisizione a sistema del verbale della Commissione consultiva comunale per l’agricoltura e le foreste di cui all’articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento trova pertanto scadenza in data 13 ottobre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato

entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 comma 1 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del d.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo